

Allegato "A" al n. 16895 di raccolta

STATUTO

SCUOLA DELL'INFANZIA "G. Gajo - ETS" CANEGRATE ORIGINI

Art. 1

L'attuale **Scuola dell'Infanzia "Giuseppe Gajo"** fu **costituita** con atto del **20 luglio 1890**.

Ebbe origine grazie al lascito testamentario del Sig. Giuseppe Gajo, con cui donò al Comune di Canegrate la somma di lire 8.000 e un terreno di 3.000 mq, allo scopo di costruire un fabbricato ad uso dell'Asilo Infantile, con annesso giardino. Alla sua costruzione concorsero anche offerte in beni e denari di privati cittadini; pertanto, l'Asilo deve intendersi patrimonio della comunità canegratese.

La Scuola fu eretta in Ente morale con decreto del Re Vittorio Emanuele III in data 29 ottobre 1925, il decreto fu pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 1925 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della legge 17/7/1890 n.6972 e successive modifiche.

A seguito del D.P.R. 24/7/1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data **1/12/1978** Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° **345** del **12/12/1978**, l'Ente **Asilo Infantile "Giuseppe Gajo"** venne ricompreso tra le II.PP.A.B. escluse dal trasferimento ai comuni "in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa".

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta fino al provvedimento di depubblicizzazione dell'Ente disposto con delibera D.G.R. della Regione Lombardia n° **V- 25922 del 21 luglio 1992**.

Con succitato provvedimento di depubblicizzazione all'Ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I Titolo II del Codice Civile.

Il 5 giugno 2001 il Ministero della Pubblica Istruzione, riconobbe la Scuola Materna "Giuseppe Gajo" di Canegrate, Scuola Paritaria, ai sensi della legge n° 62 del 10 marzo 2000.

Con decreto Ministeriale del 3 giugno 1991 le Scuole Materne assunsero il nome di Scuola dell'Infanzia.

Attualmente l'Ente è iscritto presso il Registro Regionale delle persone giuridiche private al n° 161.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 2

L'Ente ha la natura giuridica di Associazione soggetta alla disciplina degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, denominata **"Scuola dell'Infanzia Giuseppe Gajo ETS"** con sede in **Canegrate (Milano)** via **Cottolengo n° 2**.

Art. 3

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017 lettera d);

l'Associazione gestisce una Scuola dell'Infanzia privata di ispirazione cristiana cattolica, ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. Ha lo scopo di accogliere, secondo il calendario stabilito dal Regolamento interno, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare (da zero a sei anni) del comune di Canegrate e di provvedere alla loro educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa. Nel caso vi siano posti disponibili, può accogliere anche bambini provenienti da altri comuni limitrofi, provvedendo alla loro educazione ed istruzione, morale e culturale, nei limiti consentiti dalla loro età.

L'Associazione può inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 4

I bambini ammessi alla Scuola dell'Infanzia non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.

Apposito Regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza.

Nella Scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento tra i bambini.

SOCI

Art. 5

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

Per l'assunzione della qualifica di Socio è neces-

sario presentare apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di Socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ed a suo insindacabile giudizio.

Art. 6

I Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto sia direttamente che mediante delega, di candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche Sociali, di conoscere i programmi dell'Associazione, partecipare alle attività promosse dalla stessa ed usufruire di tutti i servizi, di concorrere alla formazione ed alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei modi determinati dagli Organi dell'Associazione medesima.

I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli Organi Sociali, a collaborare con gli Organi Sociali per la realizzazione delle finalità associative, ad avere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione, al pagamento della quota associativa annuale, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Ogni Socio può recedere dall'Associazione a condizione di non aver assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli Amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione di un Socio non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi. Costituisce causa di esclusione il mancato pagamento senza giustificato motivo della quota associativa annuale ed il compimento di atti che contraddicano gli scopi e/o gli interessi dell'Associazione o che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione stessa.

Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del Codice Civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

Sono Organi dell'Associazione :

- l'Assemblea dei Soci

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'organo di controllo.

Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L'Assemblea generale dei Soci deve essere convocata, ai sensi dell'art 20 del Codice Civile, dagli Amministratori, due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e previsionale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le Assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso personale contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.

L'avviso dovrà essere recapitato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Soci, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

All'Assemblea possono intervenire tutti i Soci in regola col versamento della quota associativa.

Il diritto al voto spetta ad ogni Socio che abbia assunto tale qualifica da almeno 90 giorni; ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta; il Socio non può avere più di una delega.

Art. 10

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione l'intervento di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti ad esclusione di quelle relative alla modifica dello Statuto per le quali occorrerà la presenza dei 2/3 degli aventi diritto e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni previste dall'art. 21

del Codice Civile.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto. Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale. Esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art. 11

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, in particolare:

1. nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo;
2. delibera, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, sull'esclusione degli Associati;
3. approva il Bilancio;
4. delibera le modifiche Statutarie, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio residuo, nonché su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

L'Associazione è amministrata da un Consiglio eletto dall'Assemblea dei Soci composto da n° 7 membri, n° 2 dei quali scelti tra una rosa di almeno 4 candidati proposti dal Comune di Canegrate.

I Soci, nella votazione per eleggere il Consiglio d'Amministrazione, possono esprimere fino a 5 preferenze, di cui 3 per i consiglieri Soci e 2 per i consiglieri del Comune.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso. I componenti possono essere riconfermati.

La carica di Consigliere è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 13

Non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione. Inoltre, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti ed i salariati dell'Associazione.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei propri componenti.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14

Al Consiglio spettano tutti poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che il presente Statuto riserva alla competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

1. delibera i Regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della Scuola;
2. assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal Regolamento organico del personale;
3. delibera le convenzioni con Enti pubblici e privati;
4. delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
5. delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
6. delibera l'alienazione di beni immobili, con il voto favorevole di almeno **3/4** dei suoi componenti;
7. delibera l'importo delle rette di frequenza;
8. conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
9. effettua un controllo preventivo sul Bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
10. il Consiglio determina gli importi delle quote associative annuali e quelle di iscrizione.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 3/4 dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per verificare, in via preliminare, il Bilancio da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 ore prima al domicilio reale ed effettivo dei Consiglieri, in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche tramite telegramma, fax, e-mail o con altro mezzo idoneo, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno $n = 2/3$ dei membri in carica del Consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto dal punto 6 del precedente articolo.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente. Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Art. 16

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Presi-

dente, purché meno della metà, l'Assemblea procederà alla sostituzione.

I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal Consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza od impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle legge e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti individuati dal Consiglio stesso con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci, cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali Organi.

Nei casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti attinenti l'ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, da sottoporre alla successiva ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile dall'adozione del provvedimento.

Art. 19

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

Assiste alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente, cura gli aspetti amministrativi della Scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20

A scelta dell'assemblea dei soci, l'ente può avere un organo di controllo monocratico o composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente . Il componente unico o almeno uno dei componenti il Collegio devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ,nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento, e svolge comunque tutti gli altri compiti previsti dall'art.30 del D.Lgs.3 luglio 2017 n 117.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D.Lgs.3 luglio 2017 n 117, la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i componenti dell'organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono inoltre assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo di controllo predispone un'apposita relazione al Bilancio.

L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- A- dal fabbricato in cui ora è svolta l'attività della Scuola, sito in Canegrate Via Cottolengo n° 2 del valore di circa Euro 520.000;
- B- dall'appartamento in Canegrate, Via Bramante (lascito Bertolini) del valore di circa Euro 100.000;
- C- dall'appartamento in Canegrate, Via Manzoni (eredità Raimondi), del valore di circa Euro 200.000.

Il patrimonio potrà essere incrementato da eventuali donazioni di beni mobili ed immobili.

E' destinata a fondo di dotazione indivisibile la somma di Euro 52.000 = (cinquantaduemila), imputabile all'appartamento di Via Bramante.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione,

nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 22

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente ed allo scioglimento dello stesso, in favore di Amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali attività, quelle statutariamente previste).

Art. 23

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini:

1. con i proventi derivanti dal patrimonio;
2. con le rette degli utenti;
3. con le quote sottoscritte dai Soci;
4. con i contributi di Enti pubblici e privati;
5. con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio;
6. eventuali proventi di attività marginali.

Art. 24

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad **altri enti del Terzo Settore** che si propongano gli stessi scopi educativi ed assistenziali, verrà deliberato dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista dall'ultimo comma dell'art. 21 del Codice Civile, al verificarsi e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

La devoluzione del patrimonio funzionale (Scuola ed annessi) non potrà essere attuata se non con la maggioranza assembleare prevista dal presente Statuto (art. 10) e con il consenso del Comune di Cagnate o di un Comitato Garanti legittimati, da designarsi dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con il Comune stesso, nonché previo parere posi-

tivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs 117/2017.

Art. 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute, ed in particolare il D.Lgs 117/2017 e sue modificazioni.

F.to: Maria Luisa SOLBIATI
Stefano AJELLO Notaio